



PREMESSO CHE

- la Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo, stipulata dalla Conferenza delle Nazioni Unite riunita a Rio de Janeiro (Brasile) nel giugno 1992, sancisce che (principio 10) *"il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli"* e che *"al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [...] ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali"*;
- la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, al fine di contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, stabilisce (art. 1) *"il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale"*;
- il documento finale del secondo Forum Mondiale dell'Acqua, tenutosi a l'Aja (Olanda) nel marzo 2000, prevede i "Contratti di Fiume" quali strumenti che permettono di *"adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci"*;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire *"il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio"* e *"che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale"*;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) *"all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus"*, in particolare *"prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale"*;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fissando al 2015 (a meno di proroghe o deroghe debitamente motivate) il raggiungimento dell'obiettivo di *"buono"* stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso una integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, istituisce un *"un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità"* (art. 1);
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 e dalla Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che si prefigge (art. 2, c. 1) di



"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato", adottando misure (art. 2, c. 2) "*intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario*", tenendo conto (art. 2, c. 3) "*delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*";

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che si prefigge (art. 2, c. 1) "*la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato*", nonché "*la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie*" anche attraverso la disciplina del relativo sfruttamento, applicandosi (art. 2, c. 2) "*agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat*";
- la Convenzione Europea per il Paesaggio, promulgata a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa e recepita nell'ordinamento giuridico italiano con ..., si prefigge (art. 3) "*lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo*", definendo (art. 1) come Paesaggio una "*determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*" e come Obiettivo di qualità paesaggistica "*la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita*";
- la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, sottoscritta dalla Regione del Veneto in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 2 marzo 2011, definisce i Contratti di Fiume come "*processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici*", stabilendone i principi ispiratori, gli obiettivi generali e le modalità attuative;

VISTI

- la già citata Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque che individua il bacino idrografico come corretta unità di riferimento per il governo delle risorse idriche, prevede "*la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici*" (art. 14) e individua gli "*accordi negoziati in materia ambientale*" (all. VI, parte B, punto IV) tra le misure supplementari che gli Stati Membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del Programma di Misure (di cui all'art. 11, par. 4);
- la già citata Direttiva 2007/60/CE che prevede l'incoraggiamento della "*partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni*" (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e il D.Lgs. del 23 febbraio 2010, n. 49, che hanno recepito in Italia le suddette Direttive, e in particolare l'art. 68bis, c. 1, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 59 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221, che recita: "*i contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree*";
- la Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che introduce (art. 2, c. 203) la "Programmazione Negoziata", come tale intendendosi la "*regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza*";



- il D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", dove il concetto di tutela paesaggistica viene disciplinato sia sotto il profilo della rilevanza naturalistica ed ambientale, sia della rilevanza antropica, in cui si riconosce (artt. 6, 111, 144, 145) rilevanza al ruolo della partecipazione pubblica nell'implementazione dei disposti normativi per la tutela del paesaggio;
- il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2017, n. 25), nel quale si prevedono i Contratti di Fiume tra le misure supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque, intesi come "*atti volontari di impegno condiviso da diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati ai corsi d'acqua, che perseguono obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di rigenerazione socio-economica del sistema fluviale*";
- il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico del 3 marzo 2016, che persegue, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 della già citata Direttiva 2007/60/CE, "*la riduzione delle potenziali conseguenze negative che un evento alluvionale potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica*", tenendo conto degli aspetti pertinenti quali "*i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali*";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 novembre 2009, n. 107, e le relative Norme Tecniche di Attuazione (come modificate con DGRV del 15 maggio 2012, n. 842), con il quale si individuano gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, definendo gli indirizzi per il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per l'uso sostenibile dell'acqua, nonché individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- la Legge Regionale del 05 aprile 2013, n. 3, recante "*finanziaria regionale per l'esercizio 2013*", con la quale la Regione Veneto (art. 42) "*al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati*";
- la Delibera di Giunta Regionale del 10 aprile 2013, n. 427, con la quale la Regione Veneto adotta la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con attribuzione della valenza paesaggistica, nella quale si "*promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, con lo scopo di perseguire l'obiettivo di integrare la gestione della sicurezza idraulica con l'assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi*" e, in particolare, si riconosce (art. 20 bis) che "*lo strumento di programmazione negoziata che assume tali finalità è il Contratto di Fiume (CdF), comunque denominato*", il quale "*è correlato ai processi di programmazione/pianificazione strategica regionale in materia di riqualificazione dei bacini fluviali e delle risorse idriche*" e "*recepisce le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata (di settore e territoriale /paesaggistica/ambientale) contribuendo allo sviluppo di sinergie fra le diverse politiche riferite all'acqua, producendo dove possibile programmi e piani d'azione multifunzionali*";
- la Delibera di Giunta Regionale del 31 marzo 2015, n. 402, relativa alla definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e delle sue funzioni, che costituisce riferimento regionale per tutti i Soggetti promotori dei Contratti di fiume comunque denominati, con la quale si definiscono i criteri di funzionamento di tale organo;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23 dicembre 2015, n. 1938, relativa ai requisiti di qualità dei Contratti di Fiume regionali, con la quale si specificano le fasi in cui si articola il percorso "verso il Contratto di Fiume" (allegato A), le attività realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito dei Contratti di fiume (allegato B) e i



requisiti e le condizioni a cui devono attenersi i Contratti di fiume, nonché le competenze e le attività del Tavolo Regionale di Coordinamento di cui alla DGR del 31 marzo 2015, n. 402 (allegato C);

PRESO ATTO CHE

- il documento del 12 marzo 2015 recante *"definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume"*, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con gli esperti del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, si prefigge di armonizzarne l'interpretazione dei Contratti di Fiume su tutto il territorio italiano, definendo requisiti di coerenza e di impostazione con specifico riferimento al *"perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale"* come finalità prioritaria di tali strumenti, in coerenza *"con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino/sottobacino idrografico di riferimento e per il territorio in oggetto"*;

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio Veneto Associazioni Pescatori Dilettanti (di seguito Co.Ve.A.Pe.Di.), associazione fondata nel 1980 e comprendente le associazioni di pescatori dilettanti che sono concessionarie di acque pubbliche per l'esercizio della pesca dilettantistica in acque da salmonidi, sulla base degli esiti degli studi relativi alla gestione integrata del fiume Brenta condotti dall'associazione consorziata Bacino Acque Fiume Brenta, già dal 2007 si è fatto promotore di un Contratto di Fiume Brenta presso diverse sedi pubbliche, con la finalità di avviare un percorso volontario di *governance* strategica e negoziale da mettere a disposizione dei soggetti a vario titolo interessati per favorire una gestione sostenibile del fiume Brenta;
- la Delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 2858, con la quale la Regione Veneto ha disposto l'erogazione di un contributo a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalla Consulta Regionale per la Pesca Sportiva istituita ai sensi dell'art. 41, c. 3, della Legge Regionale del 5 aprile 2013, n. 3, ha previsto un contributo a favore del Co.Ve.A.Pe.Di. per l'attivazione del percorso propedeutico alla definizione del Contratto di Fiume Brenta;
- la Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 2792, con la quale la Regione Veneto ha disposto l'erogazione di un contributo a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalla Consulta Regionale per la Pesca Sportiva istituita ai sensi dell'art. 41, c. 3, della Legge Regionale del 5 aprile 2013, n. 3, ha previsto un ulteriore contributo a favore del Co.Ve.A.Pe.Di. per l'implementazione delle attività utili a concludere il percorso propedeutico alla definizione del Contratto di Fiume Brenta;
- il Co.Ve.A.Pe.Di., al fine di organizzare le attività propedeutiche all'avvio ed allo sviluppo del processo decisionale partecipato del Contratto di Fiume Brenta, ha dato mandato di costituire una Segreteria Tecnica all'uopo dedicata;
- in data 15 dicembre 2014 è stata presentata e condivisa dalla Regione Veneto e dal Co.Ve.A.Pe.Di., in occasione di un evento pubblico tenutosi a Venezia, la Carta del Brenta, quale atto di indirizzo strategico per l'avvio e lo sviluppo di un percorso decisionale partecipato, integrato e pattizio per il fiume Brenta e il rispettivo sistema idrografico, che ha rappresentato il documento di intenti per l'avvio del Contratto di Fiume Brenta e alla quale sono seguite le adesioni da parte di diversi soggetti dei settori pubblico e privato a vario titolo interessati al fiume Brenta;
- le dimensioni e la complessità del sistema idrografico del Brenta, costituito dai territori compresi nel bacino imbrifero e in quelli esterni ma comunque correlati alle dinamiche del corso d'acqua (p.es. per motivi irrigui o di rischio idraulico), hanno richiesto di avviare il percorso verso il Contratto di Fiume Brenta coinvolgendo inizialmente i comuni e gli enti territoriali con competenza negli ambiti rivieraschi, aprendo successivamente ad altri soggetti comunque interessati dalle relazioni ambientali e socio-economiche con il fiume Brenta;
- il percorso verso il Contratto di Fiume Brenta si è svolto tramite un processo di partecipazione attiva svoltosi in seno ad una Assemblea, intesa come organo di partecipazione allargata all'intero territorio del sistema fluviale



interessato - che per meglio affrontare la complessità gestionale si è organizzata in tre ambiti territoriali di riferimento "Alto Brenta" (dal confine regionale a Bassano del Grappa), "Medio Brenta" (da Bassano del Grappa a Limena) e "Basso Brenta" (da Limena alle foci in laguna di Venezia e mare Adriatico) -, alla quale hanno avuto la possibilità di partecipare tutti i rappresentanti (o loro delegati) di organizzazioni pubbliche o private, nonché i singoli cittadini, a vario titolo interessati al corso d'acqua, la quale ha avuto il compito di contribuire alla costruzione della conoscenza, all'individuazione delle problematiche e delle opportunità, alla discussione delle possibili soluzioni e alla condivisione delle scelte per la gestione integrata del fiume Brenta;

- il percorso di cui al punto precedente è stato accompagnato in fase iniziale dalle Strutture preposte della Regione Veneto, che hanno collaborato alla definizione della strategia di avvio per la raccolta della manifestazione di interesse da parte del territorio; in seguito la Segreteria Tecnica ha condiviso con le Strutture preposte della Regione Veneto gli obiettivi e le finalità degli incontri partecipativi rivolti all'Assemblea; quindi i contenuti emersi nelle varie Assemblee sono stati sottoposti da parte della Segreteria Tecnica alla verifica della coerenza normativa e programmatica con il Piano di Gestione delle Acque e con il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, nonché con tutti i disposti del vigente quadro pianificatorio e programmatico;
- nel corso degli incontri di partecipazione pubblica e, successivamente, in sede di confronto con la Segreteria Tecnica, l'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali ha rappresentato la propria partecipazione al percorso assumendo un ruolo connesso alla verifica della coerenza delle attività del Contratto di Fiume Brenta con la pianificazione di distretto; peraltro, la Regione Veneto, anche attraverso le proprie Strutture periferiche, ha partecipato agli incontri pubblici esponendo il quadro della programmazione regionale;
- nel corso del percorso partecipato, al fine di consentire una più efficiente azione di *governance* locale nell'ambito della fase di definizione delle strategie e del Programma di Azione del Contratto di Fiume Brenta e di garantire l'efficacia della successiva fase di implementazione, la Segreteria Tecnica ha proposto alla Regione Veneto di raccogliere le disponibilità dell'Unione Montana del Brenta, del Consorzio di bonifica Brenta e del Comune di Fossò ad accettare il ruolo di referenti territoriali per il Contratto di Fiume Brenta, con il compito di garantire il coordinamento istituzionale necessario a favorire l'adesione dei soggetti interessati ai lavori del Contratto di Fiume stesso e di supporto nelle valutazioni di fattibilità delle singole azioni alle diverse scale territoriali dell'ambito montano, dell'ambito del medio corso e dell'ambito del basso corso; la Regione Veneto, accogliendo tale proposta, con nota del 4 agosto 2016, prot. n. 301439, ha promosso un incontro con tali Enti per favorire il confronto e il coordinamento dei ruoli finalizzati alla fase conclusiva del percorso verso il Contratto di Fiume Brenta;
- tra il 2014 e il 2016 si è svolto un processo partecipato che ha interessato oltre 250 delegati a titolo individuale, in rappresentanza di oltre 120 organizzazioni dei settori pubblico e privato, articolato in n. 2 assemblee plenarie (dicembre 2014 e dicembre 2016) e in n. 4 cicli tavoli territoriali (febbraio 2015, novembre 2015, febbraio 2016 e ottobre 2016), questi ultimi organizzati nei tre ambiti territoriali di cui al punto precedente, dal quale sono emersi elementi di interesse conoscitivo, più di 80 istanze per la gestione del fiume Brenta e diverse proposte di azione da inserire nel relativo Contratto di Fiume;
- nell'ambito del processo partecipato di cui sopra sono stati prodotti e utilizzati due questionari di indagine territoriale, rispettivamente rivolti ai cittadini ed ai rappresentanti dei principali attori coinvolti, che hanno consentito di raccogliere e capitalizzare il contributo mirato di quanti hanno voluto partecipare attivamente ai lavori per il Contratto di Fiume Brenta;
- la Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume Brenta, composta da uno staff multidisciplinare di comprovata competenza tecnico-scientifica in campo fluviale, ha predisposto:
 - un Dossier Conoscitivo (DC) corredato da elaborati grafici tematici, condiviso con l'Assemblea di Bacino, che ha accompagnato il percorso del Contratto di Fiume Brenta anche fornendo opportuni approfondimenti in funzione delle questioni emerse nel percorso partecipato (**appendice A**);
 - un Quadro Strategico (QS) di riferimento per il Contratto di Fiume Brenta, condiviso con l'Assemblea di bacino, definito sulla base dell'integrazione tra i saperi esperti raccolti nel quadro conoscitivo di cui sopra ed i saperi contestuali emersi dalla fase iniziale di ascolto del processo partecipato, che ha stabilito le *vision* per il processo decisionale partecipato e per la *governance* del fiume Brenta, nonché gli obiettivi generali del Contratto di Fiume Brenta (**appendice B**);



- un Programma di Azione (PA), condiviso con l'Assemblea, contenente le misure che il Contratto di Fiume Brenta riconosce per la gestione integrata e sostenibile del fiume Brenta, corredato di un Abaco delle Misure (AM) contenente la specificazione della coerenza delle stesse con gli obiettivi del Contratto di Fiume medesimo, dell'ambito di attuazione, della tipologia e della descrizione dell'intervento, dei soggetti responsabili e comunque coinvolti, delle motivazioni per l'azione, dei prodotti e dei risultati attesi, dei tempi e delle risorse per l'attuazione, delle indicazioni per il monitoraggio specifico (**appendice C**);
- nell'ambito del percorso partecipato è stato realizzato un sito internet (www.contrattodifiumebrenta.com) nel quale è stata inserita tutta la documentazione e le informazioni relative alle attività svolte, inclusi i documenti di cui al punto precedente, e sono stati attivati dei canali social dedicati (twitter e facebook);

RITENUTO CHE

- il bacino idrografico del fiume Brenta presenta un territorio nel quale coesistono valenze e criticità ambientali e socioeconomiche la cui complessità risulta in buona parte già riconosciuta ma ancora non pienamente affrontata;
- i processi di *governance* finalizzati alla gestione integrata e partecipata dei bacini idrografici sono il presupposto strategico per il superamento dell'attuale frammentazione di competenze territoriali e settoriali e per il confronto costruttivo e fattivo sull'implementazione delle politiche territoriali e settoriali alla scala locale;
- il degrado degli ecosistemi fluviali e l'alterazione delle dinamiche idrauliche alla scala dei relativi bacini idrografici sono legati a più comparti territoriali, le cui politiche necessitano una robusta concertazione, integrazione e declinazione coordinata attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una ampia rappresentanza delle categorie socioeconomiche e della società civile;
- occorre affrontare le problematiche relative al sistema idrografico del fiume Brenta attraverso un percorso di concertazione alla scala idrografica del sottobacino fluviale e con la volontà di perseguire obiettivi comuni di sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio interessato in forma coordinata;
- il Contratto di Fiume Brenta deve essere inteso come un nuovo metodo di lavoro recepibile nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari, per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di azione locale basato sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente ed interattivo;
- il Contratto di Fiume Brenta deve essere altresì considerato come un processo decisionale che compone gli interessi di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori interessati e, in tale accezione, rappresenta anche uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate ad un territorio;
- il Contratto di Fiume Brenta si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare, competenze da coinvolgere e risorse (umane ed economiche) da allocare;
- il Contratto di Fiume Brenta è uno strumento innovativo finalizzato a raggiungere un accordo condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati al fiume Brenta, per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del bacino idrografico a questo connesso;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, ai sensi dell'art. 2, c. 203, lett. a) della L. 662/1996, i sottoscritti stipulano il seguente:



ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA “Contratto di Fiume Brenta”

ART. 1 - AMBITO DI RIFERIMENTO

L'ambito territoriale di riferimento per il Contratto di Fiume (di seguito “CdF”) in oggetto corrisponde alla porzione veneta del bacino idrografico del fiume Brenta, con particolare attenzione agli ambiti rivieraschi ed ai territori connessi in termini idraulico-ambientali, come indicato nel Quadro di Riferimento Conoscitivo di cui all'art. 10.

Tale ambito, al fine di tenere conto delle specificità dei diversi contesti territoriali e di consentire un processo di *governance* efficiente ed efficace, è stato suddiviso secondo criteri fisiografici in tre zone omogenee: ambito montano (dal confine regionale al territorio comunale di Bassano del Grappa incluso), ambito di media pianura (tra il territorio comunale di Bassano del Grappa escluso a quello di Limena incluso) e ambito di bassa pianura (tra il territorio comunale di Limena escluso e la foce presso Chioggia, comprendendo i territori del naviglio del Brenta).

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il CdF in oggetto deve intendersi come atto volontario di impegno condiviso da diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati al corso d'acqua e al territorio a questo connesso, finalizzato a trovare modalità per perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione socio-economica del sistema fluviale.

Le finalità del CdF in oggetto sono riconducibili ai seguenti obiettivi generali e specifici, declinati in funzione delle zone fisiografiche omogenee in cui è suddiviso l'ambito di riferimento di cui all'art. 1.

	GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
AMBITO MONTANO	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la gestione dei versanti (patrimonio forestale e reticolo idrografico minore) - favorire la ritenzione naturale delle acque a scala di sottobacino montano - ridurre l'esposizione e la vulnerabilità dei beni attualmente esposti ai pericoli di natura idrogeologica 	<ul style="list-style-type: none"> - favorire la reticolarità ecologica longitudinale e trasversale tra gli ambiti di pregio naturalistico a scala di bacino idrografico - garantire un deflusso idrologico rispettoso delle funzioni ecologiche del corso d'acqua - favorire il miglioramento dei processi e delle forme idromorfologiche a scala di bacino, di tratto e di sito specifico - promuovere una gestione sostenibile della vegetazione di versante e ripariale
AMBITO DI MEDIA PIANURA	<ul style="list-style-type: none"> - favorire un adeguato spazio al fiume ove esprimere le dinamiche idromorfologiche - ridurre l'esposizione e la vulnerabilità dei beni attualmente esposti ai pericoli di natura idrogeologica 	
AMBITO DI BASSA PIANURA	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la gestione idraulica del corso d'acqua e delle sue diramazioni 	



	USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE FLUVIALI	ASSETTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
AMBITO MONTANO	<ul style="list-style-type: none">- perseguire l'efficientamento continuo e progressivo degli usi idropotabili ed irrigui	<ul style="list-style-type: none">- favorire una rigenerazione urbanistica degli ambiti insediativi in grado di riconoscere e rispettare la presenza del corso d'acqua
AMBITO DI MEDIA PIANURA	<ul style="list-style-type: none">- valorizzare l'ambiente fluviale in termini fruitivi per le comunità locali e per i visitatori- ridurre l'occupazione degli spazi di pertinenza fluviale	<ul style="list-style-type: none">- riqualificare il patrimonio architettonico rivierasco di valore storico, archeologico e culturale- invertire la tendenza all'ulteriore consumo di suolo
AMBITO DI BASSA PIANURA		

Il percorso decisionale del CdF in oggetto si ispira altresì ai principi di informazione, consultazione e partecipazione attiva espressi dalla vigente normativa nazionale e a quanto disposto dall'Unione Europea, con specifico riferimento alle norme richiamate in premessa.

Il Quadro Strategico di Riferimento del presente accordo, di cui al successivo art. 10, oltre agli obiettivi qui richiamati, comprende la Carta del Brenta (documento iniziale di intenti che ha dato avvio al percorso inclusivo per la definizione del presente CdF), l'immagine guida (intesa come "vision" condivisa per la gestione futura dell'ambito di riferimento di cui all'art. 1) e il paniere delle istanze (inteso come elencazione di azioni emerse dalle istanze territoriali senza essere inserite nella parte attuativa del presente CdF).

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo ha una durata quinquennale dalla data di sottoscrizione e non cessa la sua validità a meno di espressa volontà con procedura di voto palese a maggioranza assoluta dei sottoscrittori.

Prima che sia trascorso l'intero quinquennio, gli organi attuativi di cui al successivo art. 4 si attivano preventivamente, mettendo in atto le necessarie attività coerenti con le indicazioni del coordinamento nazionale e regionale sui Contratti di Fiume - rispettivamente in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione del Veneto - al fine di deliberare la eventuale prosecuzione del presente accordo, riesaminando gli obiettivi di cui all'art. 2 e aggiornando i documenti che costituiscono appendice al presente accordo, tenuto conto delle sintesi del monitoraggio di cui al successivo art. 8.

È fatto salvo, in qualunque momento nel corso del quinquennio, che il presente accordo possa essere modificato previa motivata istanza congiunta alla Cabina di Regia di cui all'art. 4, formulata da parte di almeno 10 (dieci) soggetti con personalità giuridica a vario titolo interessati al fiume Brenta - di cui almeno 5 già sottoscrittori - ovvero da 1 (uno) soggetto tra i firmatari del presente accordo con ruolo di soggetto responsabile ai sensi dell'art. 7. In seguito al ricevimento dell'istanza, la Cabina di Regia di cui all'art. 4 provvederà a convocare in seduta pubblica plenaria i firmatari del presente accordo e il soggetto o i soggetti proponenti l'istanza, sottoponendo a



discussione la proposta di modifica di cui sopra. Qualora approvata, la Cabina di Regia di cui all'art. 4 provvederà a coordinare quanto necessario per l'aggiornamento del presente accordo.

ART. 4 - ORGANI ATTUATIVI

Sono organi attuativi del CdF in oggetto l'Assemblea e la Cabina di Regia come di seguito definiti.

L'Assemblea è l'organo attuativo al quale possono partecipare tutti i rappresentanti (o loro delegati) di soggetti pubblici e privati, nonché i singoli cittadini, a vario titolo interessati al corso d'acqua e al suo territorio, che hanno contribuito alla costruzione del quadro conoscitivo del CdF; è aperta anche a quanti interessati ad aderire al percorso in fasi successive dello stesso come specificato nell'art. 9.

La Cabina di Regia si costituisce con la sottoscrizione del presente accordo ed è composta dall'Unione Montana Brenta, dal Consorzio di bonifica Brenta, dal Comune di Fossò in qualità di referenti territoriali d'ambito e dal CO.VE.A.PE.DI. in qualità di soggetto promotore dell'iniziativa. Potranno partecipare alla Cabina di Regia anche altri soggetti che, in ragione delle specifiche competenze connesse con l'attuazione del presente accordo, potranno contribuire ad una efficace implementazione di una o più azioni inserite nel Programma di Azione di cui all'art. 6.

I firmatari del presente accordo si impegnano, dotandosi delle necessarie risorse, a mantenere operativi l'Assemblea e la Cabina di Regia; quest'ultima può attivare all'occorrenza opportuni Tavoli Tecnici Operativi per il supporto all'implementazione di fasi specifiche dell'attuazione del Programma di Azione di cui all'art. 6.

L'Assemblea dovrà riunirsi indicativamente una volta ogni anno e verificare la corrispondenza delle azioni in atto con le linee di indirizzo individuate nel CdF, provvedendo a individuare eventuali necessità o opportunità di aggiornamento del presente accordo e dei relativi allegati. La Cabina di Regia dovrà riunirsi indicativamente una volta ogni sei mesi, monitorando lo stato di implementazione del programma di azione e informando periodicamente l'Assemblea. La Cabina di Regia elabora in veste documentale le istanze dell'Assemblea, al fine di rispondere alle necessità o opportunità di aggiornamento del presente accordo e dei relativi allegati. La Cabina di Regia si raccorda con il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume di cui alla DGR del 31 marzo 2015, n. 402.

I componenti della Cabina di Regia si coordinano tra loro e si attivano per lo svolgimento delle attività operative legate alla comunicazione e informazione, alla gestione documentale, alla organizzazione logistica delle attività e degli eventi, individuando personale interno oppure ricorrendo a servizi esterni.

Tutti i sottoscrittori del CdF in oggetto si impegnano a mettere a disposizione le opportune risorse umane per partecipare attivamente alle attività di cui ai commi precedenti. Nuove adesioni al presente CdF, formalizzate con sottoscrizione dello stesso nei termini di cui al successivo art. 9, sono comunque vincolate alla assunzione di impegni da parte del Soggetto entrante e alla reperibilità delle relative risorse da parte del medesimo.

ART. 5 - PROCESSO ATTUATIVO

I sottoscrittori del presente accordo condividono il principio che solo attraverso una sinergica azione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, si possa invertire la tendenza al degrado territoriale e ambientale dei bacini fluviali e perseguire obiettivi di riqualificazione ambientale, sociale ed economica. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Il CdF in oggetto rappresenta lo strumento utile per dare operatività a questo nuovo approccio di azione sul territorio. Il processo di costruzione del CdF in oggetto è basato sul confronto e la negoziazione tra tutti i portatori d'interesse coinvolti con l'obiettivo di attivare azioni di riqualificazione ambientale condivise nelle modalità di decisione. Esso si fonda su un approccio interattivo, per garantire il consenso e l'attuabilità delle azioni, e si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare e competenze.

In questo senso i sottoscrittori si impegnano ad intervenire in tale processo con tutte le strutture di competenza, riconoscendo nel CdF lo strumento che contribuisce a migliorare le proprie politiche e le proprie attività.



ART. 6 - PROGRAMMA DI AZIONE

Il Programma di Azione e il collegato Abaco delle Misure di cui all'art. 10 costituiscono la parte attuativa del CdF in oggetto. Il Programma di Azione è suddiviso in 6 tipologie di intervento:

- GESTIONE INTEGRATA DELLE ALLUVIONI E DELLE DINAMICHE IDROMORFOLOGICHE;
- GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE;
- TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE;
- GESTIONE INTEGRATA DELLA VEGETAZIONE;
- GESTIONE INTEGRATA DELLA FRUIZIONE;
- GOVERNANCE FLUVIALE.

Le tipologie di intervento di cui sopra sono articolate in 73 azioni, raccolte in schede destinate ad essere costantemente aggiornate in base allo stato di avanzamento delle attività. Per ogni azione l'Abaco delle Misure identifica la coerenza delle stesse con gli obiettivi del CdF in oggetto, l'ambito di attuazione, la tipologia e la descrizione dell'intervento, i soggetti responsabili e comunque coinvolti, le motivazioni per l'azione, i prodotti e i risultati attesi, i tempi e le risorse per l'attuazione, le indicazioni per il monitoraggio specifico di attuazione.

ART. 7 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere i rispettivi ruoli come stabiliti nell'Abaco delle Misure, concorrendo per le parti di relativa competenza all'implementazione dell'azione e ad informare la Cabina di Regia in merito allo stato di avanzamento della stessa indicativamente con cadenza semestrale.

In particolare per ogni iniziativa del Programma di Azione sono previste due tipologie di ruoli:

- soggetto responsabile: nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di coordinare l'implementazione dell'azione di cui ha la responsabilità, promuovendo ogni attività necessaria alla sua finalizzazione;
- soggetto coinvolto: nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di mettere a disposizione il proprio sostegno al soggetto responsabile di cui sopra al fine di favorire l'implementazione dell'azione.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto responsabile di una o più azioni dovranno garantire il sostegno finanziario delle stesse, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, orientando le proprie risorse di bilancio. In particolare i soggetti responsabili si impegnano ad inserire gli interventi di competenza previsti dal Programma di Azione all'interno dei propri strumenti di programmazione pluriennale in modo da individuare, ove possibile, risorse finanziarie *ad hoc* da destinare nel futuro agli interventi previsti. Qualora questo impegno non sia possibile attraverso i propri strumenti finanziari, i soggetti responsabili dovranno farsi parte attiva nell'individuare e possibilmente accedere alle fonti di finanziamento più idonee per sostenere le singole azioni. Qualora le eventuali risorse finanziarie necessarie all'implementazione dell'azione di competenza non dovessero risultare disponibili, il soggetto responsabile dovrà renderne conto alla Cabina di Regia e alla Assemblea di cui all'art. 4, dando evidenza degli sforzi profusi per cercare di reperirle e delle motivazioni che ne hanno impedito il reperimento.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto coinvolto in una o più azioni dovranno garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il sostegno necessario all'implementazione delle stesse, cooperando tra loro e con il soggetto responsabile. Le forme e modalità operative di tale sostegno dovranno essere concordate con il soggetto responsabile entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente accordo e comunque entro 3 (tre) mesi dall'avvio dell'azione di competenza.

In caso di azioni immateriali che comportino l'utilizzo di sole risorse umane, tutti i soggetti sottoscrittori responsabili e/o coinvolti nelle stesse assicurano la disponibilità di risorse umane interne alle proprie strutture nella misura e nei tempi da definirsi specificatamente.

Qualora uno o più interventi del PA dovessero risultare in ritardo e/o uno o più dei soggetti responsabili e/o coinvolti dovessero risultare inadempienti, anche alla luce delle verifiche di cui all'art. 8, la Cabina di Regia provvederà a informare l'Assemblea e a convocare un incontro plenario e/o uno o più Tavoli Tematici Operativi finalizzati a discutere e intraprendere le possibili soluzioni per favorire l'implementazione del CdF in oggetto.



Gli interventi del Programma di Azione per i quali non è stato individuato un soggetto responsabile costituiscono patrimonio strategico del CdF e, pur non avendo carattere attuativo, vengono riportati nel Quadro di Riferimento Strategico nella prospettiva che un soggetto interessato possa assumerne la responsabilità attuativa.

ART. 8 - MONITORAGGIO

L'attuazione del presente accordo verrà verificata per tutta la durata dello stesso con cadenza semestrale secondo il programma di monitoraggio di cui all'art. 10, sulla base degli aggiornamenti comunicati periodicamente dai soggetti responsabili di cui all'art. 7 alla Cabina di Regia di cui all'art. 4.

In esito alle verifiche di cui al punto precedente, la Cabina di Regia esprime le proprie valutazioni ai soggetti responsabili ed ai soggetti coinvolti nelle varie azioni del Programma di Azione, provvedendo ad evidenziare eventuali criticità e/o opportunità per la proficua implementazione del CdF in oggetto. La Cabina di Regia è tenuta a comunicare ogni informazione di sintesi del monitoraggio al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con cadenza semestrale, e annualmente all'Assemblea convocata pubblicamente in seduta plenaria.

ART. 9 - ESTENSIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione di Enti Pubblici, altri soggetti con personalità giuridica, associazioni e/o comitati riconosciuti o meno a vario titolo interessati alla gestione del bacino idrografico del fiume Brenta, previa domanda scritta da rivolgersi alla Cabina di Regia via email (info@contrattodifiumebrenta.com).

Qualora l'ingresso di uno o più nuovi sottoscrittori abbia come conseguenza una richiesta di modifica del Programma di Azione, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nell'art. 3.

ART. 10 - APPENDICI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti documenti:

- A. QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO (appendice A)
 - A.1 Dossier conoscitivo
 - A.2 Elaborati grafici
- B. QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO (appendice B)
 - B.1 Carta del Brenta
 - B.2 Vision e obiettivi
 - B.3 Paniere delle istanze
- C. QUADRO DI RIFERIMENTO ATTUATIVO (appendice C)
 - C.1 Programma di Azione
 - C.2 Abaco delle Misure
 - C.3 Programma di Monitoraggio

Letto, approvato e sottoscritto.

.....



REGIONE DEL VENETO

Co. Ve. A. Pe. Di.
Consorzio Intercomunale Acquepotabile (C.I.A.)


Contratto di
FIUME BRENTA

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma



REGIONE DEL VENETO

Co. Ve. A. Pe. Di.
Consorzio Intercomunale Acquepotabile Regionali (CIRAM)


Contratto di
FIUME BRENTA

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma

.....
nome e cognome ente / organizzazione ruolo firma